

Circolare di approfondimento n. 33 del 10 aprile 2020

## **DECRETO LIQUIDITA'** **COME ORIENTARSI NELLA PROROGA DEI VERSAMENTI** **(D.L. n. 23 del 08.04.2020)**

**Il D.L. n. 23 dell' 8 aprile 2020, meglio conosciuto come "Decreto Liquidità", in vigore dal 9 aprile**, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell'IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

**La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi del precedente periodo di imposta.**

### **VERSAMENTI SOSPESI**

Sono sospesi i versamenti che riguardano:

- ✓ **Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;**
- ✓ **Le addizionali regionali e comunali Irpef;**
- ✓ **L'IVA;**
- ✓ **I contributi previdenziali ed assistenziali;**
- ✓ **L'INAIL.**

### **PERIODO DI SOSPENSIONE**

I versamenti di cui sopra, ricadenti nei mesi di aprile e maggio, possono essere sospesi fino al 30 giugno:

- ✓ **Senza maggiorazione di sanzioni e interessi;**
- ✓ **Pagabili in unica soluzione entro il 30 giugno;**
- ✓ **Pagabili in massimo 5 rata mensili di pari importo con prima rata entro il 30 giugno ed ultima entro il 31 ottobre.**

### **SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE**

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro devono registrare una flessione del fatturato e/o dei corrispettivi:

- ✓ **nei mesi di marzo e aprile 2020;**
- ✓ **rispetto a marzo e aprile 2019;**
- ✓ **di almeno il 33%.**

## **SOSPENSIONI SLEGATE DAI RICAVI 2019**

La sospensione dei versamenti si applica, a prescindere dalla flessione del fatturato di cui al punto precedente, per i seguenti soggetti:

- ✓ ***chi ha intrapreso l'attività dopo il 31.03.2020.***

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)

3338738201